

# STUDIO LEGALE DI STEFANO

*Avv. Antonino Soresi*

Palermo, li 13 dicembre 2024

Spett.le  
FREEDOM FOR CHOICE  
Piazza Duomo n. 17  
**22100 COMO**

(a mezzo pec all'indirizzo [freedomforchoice@pec.it](mailto:freedomforchoice@pec.it)  
a mezzo mail all'indirizzo [redazionecomozero@gmail.com](mailto:redazionecomozero@gmail.com))

**Oggetto: Richiesta di rettifica ai sensi dell'art. 8 legge 47/1948**

**Articolo dal titolo**

***Como, licenza sospesa alla discoteca Jet Club: accoltellamento, disordini, pregiudicati tra i clienti e nessun intervento della proprietà***

Egr. Direttore,

formulo la presente in nome, per conto e nell'interesse della 3.0 S.r.l. società che gestisce il locale dall'insegna Jet Club, sito in Cermenate, Via Maestri Comancini n. 16, che, in persona dell'Amm.re p.t. mi ha conferito il relativo mandato, al fine di comunicarLe quanto segue.

In merito all'articolo ***Como, licenza sospesa alla discoteca Jet Club: accoltellamento, disordini, pregiudicati tra i clienti e nessun intervento della proprietà*** pubblicato sulla pagina web del vostro giornale in data odierna e raggiungibile dal link

<https://comozero.it/cronaca/como-licenza-sospesa-alla-discoteca-jet-club-accoltellamento-disordini-pregiudicati-tra-i-clienti-e-nessun-intervento-della-proprietà/>

desidero fornire alcune precisazioni alla luce del fatto che nel Vs. articolo vengono riportate delle informazioni non corrette e ne vengono, invece, omesse altre che ritengo siano portate a conoscenza del pubblico dei lettori.

Preliminarmente, occorre ricordare, che l'emissione del provvedimento di sospensione di cui all'art. 100 TULPS *prescinde dall'accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, trattandosi di atto volto alla tutela della sicurezza dei cittadini, e che non ha natura sanzionatoria, ma, per pacifica giurisprudenza, prevalente natura cautelare, **siccome scritto nel provvedimento con cui è stata comminata la sospensione***, provvedimento per cui, per inciso, si sta già predisponendo il ricorso straordinario al competente TAR alla luce dell'illegittimità dello stesso.

Ancora e non solo.

Si legge nel provvedimento di sospensione che omissis...*nonostante gli accorgimenti riferiti dal titolare sui controlli effettuati per evitare l'ingresso di minorenni...* omissis.

Orbene non v'è chi non veda, che la testé riportata citazione in seno al provvedimento di sospensione dell'attività di sala da ballo/discoteca, permetta di poter affermare, senza tema

*Via G. Alessi n. 25, 90143 Palermo - Tel (+39) 091.625.67.36*

*e-mail: [antoninosoresi@virgilio.it](mailto:antoninosoresi@virgilio.it)*

*pec: [antoninosoresi@pec.it](mailto:antoninosoresi@pec.it)*

# STUDIO LEGALE DI STEFANO

*Avv. Antonino Soresi*

di smentita, che - contrariamente a quanto sostenuto nell'articolo - i titolari si sono attivati per limitare le situazioni di pericolo, compatibilmente ai poteri agli stessi attribuiti da privati cittadini, ben differenti da quelli repressivi e di controllo, invece, attribuibili, in via esclusiva alle forze di P.S.

Ne consegue che gli unici accertamenti che possano essere svolti dal personale di servizio del locale devono consistere solo ed esclusivamente:

- nel verificare al momento dell'ingresso l'età anagrafica del richiedente l'ingresso;
- nel verificare con apposite apparecchiature, in uso alla sicurezza privata, l'introduzione di eventuali oggetti contundenti o atti ad offendere, di metallo e/o armi da fuoco e/o coltelli;
- nel verificare che non ci sia un palese stato di alterazione della persona al momento dell'ingresso o durante lo svolgimento della serata (senza avere il potere neanche di accertare se sia per l'utilizzo di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti).

In ordine ai superiori accertamenti, mi trovo costretto a precisare, per un verso, che sono stati riscontrati, in parecchi casi, alcuni minorenni che hanno cercato di sottrarsi al divieto di ingresso esibendo documenti falsi e, per altro verso, che sono state trovate al termine della serata nel parcheggio del supermercato antistante, avente accesso dalla medesima area bottiglie di alcolici ivi comprate e già consumate, condotta che certamente richiama ben altri fenomeni sociali parimenti preoccupanti.

Inoltre, anche in ordine a quanto da Voi riferito sulla frequentazione di pregiudicati all'interno del locale, pare evidente che l'affermazione per nulla inserita tra quelle sottese al provvedimento di sospensione, è falsa, non provata e resa al solo scopo di dare maggiore ridondanza all'articolo ledendo il buon nome della mia assistita.

Mi preme, infatti, sottolineare che la consapevolezza che un soggetto sia stato pregiudicato, rileva nella misura in cui si abbia la conoscenza di quella persona e soprattutto del fatto che la stessa abbia riportato sentenze di condanna a vario titolo.

Come certamente ben noto, tale circostanza non è desumibile dall'esibizione del documento di identità, ma solo dal registro dei carichi pendenti e/o del casellario giudiziale per cui non mi pare sussista un obbligo di legge.

Ne consegue che scrivere su un titolo di un articolo di giornale ***pregiudicati tra i clienti*** è stata evidentemente una forzatura dell'estensore dell'articolo di cui si chiede la rettifica, in considerazione del fatto che un'informazione pubblica non riscontrata e, quindi, inventata, nel contesto dell'articolo in cui viene comunicata la chiusura del locale per violazione dell'art. 100 TULPS, attribuisce una responsabilità alla mia cliente - esclusa per l'emissione del provvedimento - e ne lede conseguentemente l'immagine, snaturando la *ratio* per l'applicazione dell'art. 100 TULPS nel caso di specie.

Da ultimo si chiede di voler pubblicare che il provvedimento di sospensione ha lo scopo cautelare ed è volto a prevenire nell'immediatezza il verificarsi di episodi lesivi della pubblica incolumità.

# STUDIO LEGALE DI STEFANO

*Avv. Antonino Soresi*

Tuttavia, il Questore di Como, parrebbe avere emesso il provvedimento in data odierna seppur i fatti sottesi alla chiusura sono accaduti 30.06.2024 - mentre l'esercizio era già chiuso - allorquando l'esigenza di intervenire nel breve termine era del tutto superata.

Chiedo, pertanto, la pubblicazione della presente rettifica ai sensi dell'art. 8 legge 47/1948.

Distinti saluti.

Avv. Antonino Soresi  
